



ANDREA BATTISTONE
NOTAIO

Repertorio n. 4156

Raccolta n. 3218

VERBALE DI ASSEMBLEA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno trentuno marzo duemilaventisei

(31 - 03 - 2026)

alle ore sedici.

In ASTI, in una camera al piano terzo dello stabile in Via Beato Comentina n. 32.

Avanti me dott. Andrea Battistone, notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

è presente

- MARCHISIO Daria, nata a Nizza Monferrato (AT) il giorno 1 aprile 1977, domiciliata ove infra per la carica, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata **"Associazione di volontariato MARAMIAO"** con sede in Nizza Monferrato (AT) Via Verdi n. 4 Codice Fiscale: 91008680059, costituita per atto pubblico a rogito Notaio CAMUSSO Marco, di Asti in data 20 settembre 2004 repertorio n. 39093/18231, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Asti il 21 settembre 2004.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati di detta Associazione.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto sociale e su unanime designazione degli intervenuti la comparente signora MARCHISIO Daria la quale, avendolo autonomamente verificato, sotto la propria responsabilità, in forma sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000, resa edotta da me notaio e pertanto dichiarandosi consapevole delle conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni false o mendaci dichiara:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso inviato agli associati nei termini e con le modalità previsti dal vigente statuto;

- che l'Assemblea convocata in data 30 marzo 2026 in prima convocazione alle ore sedici è andata deserta;

- che sono presenti in proprio numero sette associati su un totale di numero sette associati come da elenco **che si allega al presente atto sotto la lettera "A"**;

- che ogni associato ha diritto un voto;

- che del Consiglio Direttivo è presente nella persona di se stessa, Presidente e le signore ODDONE Daniela Vice Presidente, CAULI Beatrice, ODDONE Gianna, DE MARINIS Stefania, ARENA Antonella, Consiglieri,

come la stessa signora MARCHISIO Daria espressamente attesta;

- che non è stato nominato il Collegio dei Revisori;

Registrato a Ufficio
Direzione Provinciale I di
Torino - UT - TT2
il 23/04/2026
al n. 21462 serie 1T
euro Esente

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di nulla aver ad opporre in merito alla discussione ed alla convocazione della presente assemblea;
- che ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti almeno i 3/4 degli associati e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati;
- che essa medesima parte comparente ha accertato l'identità e legittimazione dei presenti;
- che pertanto, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione di un nuovo testo integrale di Statuto che recepisca le innovazioni introdotte dal D.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore);
2. modifica della denominazione dell'ente;
3. delibere inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno con il consenso unanime dell'assemblea, il Presidente illustra agli intervenuti che per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è obbligatorio per le associazioni che vogliono qualificarsi come OdV (Organizzazioni di Volontariato) e beneficiare di agevolazioni fiscali e quant'altro adeguare il proprio statuto al codice del terzo settore, D.lgs. 117/17 e s.m.i..

Il Presidente propone quindi all'assemblea di adottare integralmente un nuovo testo di Statuto conforme alla normativa del terzo settore per l'acquisizione della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV).

Procede quindi ad illustrare il nuovo testo di statuto all'assemblea inclusa la modifica della denominazione dell'Associazione da **"Associazione di volontariato MARAMIAO"** a **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO Organizzazione di Volontariato E.T.S."**, in sigla **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO O.D.V. E.T.S."**; il Presidente ricorda agli intervenuti che l'Associazione potrà fare uso dell'indicazione di Organizzazione di Volontariato ETS e dell'acronimo ODV ETS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo e subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fin tanto permarrà la predetta nel predetto Registro e nella relativa sezione.

Al termine della discussione, l'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante espresso consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto,

col voto favorevole di tutti gli associati presenti, rappresentanti numero sette voti, su un totale complessivo di associati pari a sette aventi diritto di voto, astenuti zero, contrari zero,

delibera

- di adottare integralmente un nuovo testo di Statuto conforme alla normativa del terzo settore per l'acquisizione della qualifica di organizzazione di volontariato così come proposto ed illustrato dal Presidente all'Assemblea con la conseguente modifica della denominazione dell'Associazione da **"Associazione di volontariato MARAMIAO"** a **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO Organizzazione di Volontariato E.T.S."**, in sigla **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO O.D.V. E.T.S."** testo di statuto **che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"**, e che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

- di prendere atto che l'Associazione potrà fare uso dell'indicazione di Associazione di promozione sociale ETS e dell'acronimo ODV ETS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo e subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fin tanto permarrà la predetta nel predetto Registro e nella relativa sezione;

- di stabilire che le attività dell'Associazione proseguiranno con continuità e tutti i membri delle cariche sociali e i rispettivi Organi si intenderanno automaticamente confermati fino alla loro naturale scadenza e lo stesso varrà per tutti gli associati iscritti all'Associazione che non vedranno mutata la loro qualifica a seguito della suddetta efficacia;

- di autorizzare l'organo amministrativo pro tempore ad effettuare in dipendenza della intervenuta modifica della denominazione la voltura in capo alla nuova denominazione **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO Organizzazione di Volontariato E.T.S."**, di tutti i beni di qualunque natura, materiali ed immateriali, diritti, azioni, ragioni, concessioni, cauzioni, conti, depositi, titoli, polizze, licenze, autorizzazioni, permessi, brevetti, contratti e quant'altro di spettanza dell'Associazione, anche se qui non specificato, il tutto, dietro semplice presentazione di copia del presente verbale, con ampio scarico di responsabilità a chi di dovere per le effettuande formalità di voltura;

- di autorizzare il Presidente ad apportare al presente atto e allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzione che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti al fine dell'iscrizione dell'Associazione negli appositi Registri, a compiere tutte le pratiche e formalità ed a fare tutto quanto necessario

nulla escluso o eccettuato per ottenere l'iscrizione presso Registro Unico Nazione del Terzo Settore delegando me Notaio ad espletare l'adempimento relativo la presentazione della relativa istanza ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017, come modificato dall'art. 4 della Legge 4 luglio 2024 n. 104.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS il Presidente dà atto che l'indirizzo completo della sede dell'Associazione è: Nizza Monferrato (AT) Via Verdi n. 4, delegando me notaio ad espletare l'adempimento concernente la presentazione della relativa istanza al competente registro.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Il Presidente dichiara che l'associazione non è proprietaria di immobili di cui debba procedersi a voltura catastale.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82 secondo periodo III comma del D.lgs. 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dall'Associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio consta di due fogli per quattro intere pagine e sin qui della quinta.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.

In originale firmato:

MARCHISIO Daria

Andrea BATTISTONE Notaio.

Allegato "A" alla raccolta n. 3218

Elenco Associati:

"Associazione di volontariato MARAMIAO"

MARCHISIO Daria *Marchisio Daria*

ODDONE Daniela *Oddone Daniela*

CAULI Beatrice, *Beatrice Cauli*

LOVISOLO Enrica *Enrica Lovisolo*

ODDONE Gianna, *Oddone Gianna*

DE MARINIS Stefania, *De Marinis Stefania*

ARENA Antonella *Arena Antonella*

Luca Battistone

[Signature]



Allegato "B" alla raccolta n. 3218

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO Organizzazione di Volontariato E.T.S."**, in sigla **"ASSOCIAZIONE MARAMIAO O.D.V. E.T.S."**

di seguito "associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nizza Monferrato (AT).

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato E.T.S." e dell'acronimo ODV ETS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione, protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

2. L'Associazione svolge attività di interesse generale, perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, e opera in ambito di azioni volontarie e della produzione e dello scambio di beni e servizi, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali.

3. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere b), e) e i) dell'art. 5 C.T.S., e precisamente:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) interventi e prestazioni sanitarie.

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) interventi sul territorio - in accordo con gli enti preposti - per la salvaguardia degli animali urbanizzati che vivono allo stato libero, con particolare riferimento alle colonie feline, adoperandosi per il controllo delle nascite tramite sterilizzazione e provvedendo alla realizzazione di ripari e presidi per il cibo, nel rispetto del decoro urbano e delle norme igienico sanitarie;

b) farsi carico, compatibilmente con le risorse disponibili, della cura e delle profilassi degli animali liberi, provvedendo alla loro ricollocazione presso privati o strutture preposte qualora si rivelino inadatti alla vita in strada.

c) realizzare campagne e materiali informativi per la sensibilizzazione e formazione dei proprietari di animali di affezione sulle necessità etologiche dei loro pet;

d) realizzare materiali informativi (libri, dispense, video, manifesti ect...) che contribuiscano ad informare la cittadinanza sulle normative vigenti in materia di tutela degli animali urbanizzati che vivono sul territorio, con particolare riferimento alle colonie feline;

e) promuovere la raccolta tramite donazione di alimenti ad uso animale per contribuire al sostentamento degli animali urbanizzati che vivono sul territorio.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione può anche:

- gestire strutture di accoglienza per animali di affezione, anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici, nel rispetto delle loro necessità etologiche e delle normative vigenti;

- promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, seminari di studio, corsi di formazione collaborare con altre organizzazioni che operano a favore della tutela dell'ambiente e del benessere animale;

- aderire ad associazioni, coordinamenti e più in generale enti pubblici o privati di cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

4. Le suddette attività sono svolte prevalentemente in

favore di terzi, della collettività e della cittadinanza, anche in esecuzione di convenzioni e accordi con il Comune di Nizza Monferrato (AT) e con altri enti pubblici e privati. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può esercitare - ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 - anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, purché:

- siano strettamente strumentali alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione;
- siano secondarie rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal DM 19 maggio 2021 n. 107.

5. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal precedente comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche o organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità

all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Norme sul volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

2. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3: L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 7

Lavoratori Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.

117/2017.

ART. 8

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di controllo.

2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associativi. Sia applica l'articolo 2382 del codice civile.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se

previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) delibera lo scioglimento;

g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi dei componenti si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Segretario e Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e il Segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico Consigliere.

Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ove istituito, che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati.

2. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; al Tesoriere può essere conferito, tramite delega espressa, potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statutari.

ART. 13

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di

controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 15

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 16

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 17

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 18

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 20

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato:

MARCHISIO Daria

Andrea BATTISTONE Notaio.